N. 10432 /2018 R.G.TRIB.

/ MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice relatore

Daniela Di Sarno

Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa ad **oggetto** l'impugnativa *ex artt.* 35, 35 *bis d.lvo.* 25/2008 *e* 737 *e ss cpc.* del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di FIRENZE-LIVERNO, n.— del 6.06.2018

promossa da:

Alias N. VESTANET/ID:

elettivamente domiciliato in SARZANA presso lo studio dell'AVV.FEDERCIO LERA che lo rappresenta e difende come da procura in atti

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE - Ufficio territoriale del Governo di LIVORNO -, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE DI GENOVA

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.02.2020 Letti gli atti, esaminati i documenti e sentito il relatore

PREMESSO CHE

- il sig. Propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione con la quale la Commissione territoriale di Firenze – Sezione di Livorno, ha rigettato sia la

ifmato Da: BOZZO COSTA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58385536f1c75e2e6fe45f28a9e74fe0 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f1

iato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: d6a1306d47017da52686a2929c794a3

domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 ed insiste in questa sede giudiziale nelle domande limitatamente alla protezione sussidiaria ed umanitaria;

- si è costituito il Ministero dell'Interno Commissione territoriale di Firenze –, concludendo per il rigetto con apposita nota difensiva ed è intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso;
- dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova e dalle informazioni pervenute dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Massa non si evincono precedenti di polizia a suo carico;
- il ricorrente originario di Ekpoma in Edo State, scolarizzato a livello primario, di professione falegname presso il laboratorio del padre, orfano di madre dalla nascita e di padre dal 2006 ha dichiarato di avere lasciato il suo paese il 7 agosto del 2016 (arrivando in Italia circa 1 anno dopo) per paura di essere ucciso da una banda di criminali della setta dei Black Axe con i quali era entrato in contrasto dopo essersi fidanzato con una ragazza che era stata legata in passato ad uno che faceva parte della confraternita;
- in particolare, il ricorrente ha riferito che, dopo essersi legato alla ragazza di nome Macy, aveva ricevuto delle minacce telefoniche di morte da un certo Blacky, se avesse continuato a vederla, ha precisato che la ragazza aveva negato il legame con Blacky precisando che erano stati insieme in passato ma che la storia si era conclusa;
- il ricorrente ha riferito che non aveva ritenuto di dover chiarire alcunché con Blacky il quale invece, una sera, lo aveva fermato per strada con altre persone della setta e tutti lo avevano picchiato (pugni e coltelli), minacciandolo di morte;
- il ricorrente ha precisato di non averli denunciati perché sarebbe stato inutile e comunque sarebbe stato peggio, una volta fossero usciti di prigione, ed aveva preferito, dopo due settimane dai fatti, fuggire in Libia dove tuttavia era stato venduto ad un arabo e da dove se ne era andato perché uccidevano ed il luogo dove lavorava stava per chiudere ed il padrone lo aveva fatto imbarcare;
- a domanda, il ricorrente ha precisato di non avere mai più sentito Macy, da dopo la partenza dalla Nigeria, di avere saputo che si era spostata in Ghana ma di avere ancora paura di Blacky perché ricco e potente;
- arrivato in Italia, ha precisato di essere stato mandato in un CAS di smistamento a Massa, poi a Gragnana fino a quando aveva chiuso a primavera del 2019 e, di recente, era stato trasferito in un altro CAS avendo da 4 mesi circa un lavoro non in regola nelle pulizie dei locali di gioco;
- la commissione ha ritenuto il racconto strettamente privato, privo di riscontri documentali, generico ed incoerente.

Tutto ciò premesso



OSSERVA

Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini che seguono.

Preliminarmente si ritengono infondate le questioni in rito, in quanto oggetto del giudizio anche dopo la recente riforma non è l'annullamento dell'atto amministrativo, bensì l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. In tal senso il ricorso deve essere interpretato, essendo del resto le domande chiaramente dirette alla tutela di una posizione di diritto soggettivo. Sono pertanto irrilevanti ai fini del decidere le dedotte censure di tipo formale o procedurale relative al provvedimento della Commissione territoriale ed in particolare, nel caso di specie, le doglianze relative a vizi di istruttoria e di motivazione del provvedimento (cfr. Cass. n. 3898 del 2011, 10636 del 2010, 26253 del 2009, Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15115; Cass., Sez. Un. ord. 25 ottobre 2013, n. 24155; Cass. Sez. Un., 9 settembre 2009, n. 10393, testualmente che il decreto «rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria»- così come in precedenza per l'art.19 della legge 150/11 - cfr. Cass 3 settembre 2014, n 18632; 9 dicembre 2011, n. 2648, Cass., ord. 31 marzo 2016, n. 6245; Cass. ord. 8 giugno 2016, n. 11754; Cass., ord., 31 marzo 2016, n. 6245).

Ancora preliminarmente, va chiarito che non si applicano le modifiche apportate all'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 ed all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08 dal d.l. 4/10/2018 n. 113 (c.d. decreto sicurezza), in quanto il presente procedimento si riferisce a domanda antecedente il 5/10/2018, data di entrata in vigore del decreto, successivamente convertito con legge (cfr. Cass.civ.sez. I, sent. 19.2.19 n.4890: "La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione....." conf. cass. civ. SS.UU. nr 29460/2019).

Tanto premesso, il ricorrente non ha diritto allo **status di rifugiato**, protezione che il ricorrente non ha più richiesto.

I fatti esposti non integrano una persecuzione personale dovuta a motivi di razza, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale. E' pur vero che ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 251/2007, gli atti di persecuzione possono provenire non soltanto dallo Stato, dai partiti o dalle organizzazioni che controllano lo Stato, ma anche da soggetti non statuali se lo Stato o da altri soggetti che controllano il territorio non possano o non vogliano fornire protezione. Tuttavia, anche ove i responsabili della persecuzione presentino le caratteristiche richieste dal d. lgs. n. 251/2007, è richiesto – quale ulteriore e concorrente requisito – che i motivi posti a fondamento della persecuzione siano quelli ben specifici stabiliti dal d. lgs. n. 251/2007.

Tali motivi, nella specie, non sussistono in quanto lo stesso racconto del ricorrente non prospetta alcun timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o



Decreto n. cronol. 831/2020 del 24/02/2020 RG n. 10432/2018

appartenenza ad un determinato gruppo sociale, quanto invece timori legati all'essere vittima di membri di una setta, genericamente indentificata e dai connotati criminali, timore che non vale ad identificare il ricorrente come appartenente ad un determinato gruppo sociale.

In relazione alla richiesta di **protezione sussidiaria**, si osserva che non appaiono ravvisabili i rischi di cui all'art. 14 lett. a) e b) D. L.vo 251/07.

Il Tribunale ritiene che le vicende narrate, in quanto confermate e meglio precisate in udienza, possano essere ritenute credibili, ma non si ravvisa la gravità e neppure l'attualità del pericolo di un danno grave, nel senso chiarito dall'art. 14 legge cit., anche in caso di un eventuale ritorno nel suo Paese.

Deve essere infatti evidenziato che nell'arco di qualche mese la relazione con Macy si è di fatto conclusa, che il ricorrente non ha più notizie della ragazza da quattro anni ed infine che la ragazza neppure vive più in Nigeria.

Essendo venuta meno la ragione del contrasto con la banda criminale dei Blalck Axe, con la quale fino a quel momento il ricorrente non aveva mai avuto problemi, il collegio ritiene che in caso di rientro nessun pericolo il ricorrente potrebbe correre.

Dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente in sede amministrativa prima, e nel presente giudizio poi, valutate alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, D.lgs. n. 251/2007, si ritiene non pertanto sussista alcun grave danno alla vita che avrebbe determinato la fuga.

Si deve poi escludere che sussistano i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251, ovvero una situazione di "violenza indiscriminata" e "conflitto armato interno", così come identificata dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze Elgafaji del 17 febbraio 2009 e Diakitè del 30 gennaio 2014. Va premesso sul punto che la situazione della Nigeria va analizzata tenendo in considerazione le diverse aree geografiche del paese, poiché diverse sono le condizioni di sicurezza e le criticità nel rispetto dei diritti umani nelle diverse aree dello Stato. Pertanto non possono evidenziarsi specifiche situazioni di criticità, estendendo poi la pericolosità di alcune zone alla situazione del paese nel suo complesso, dovendosi invece aver riguardo alle specifiche aree di interesse in relazione alla località di eventuale rimpatrio del ricorrente, pur tenendo conto, ovviamente, che la situazione locale si iscrive nel complessivo assetto dello Stato.

Ciò chiarito, si osserva che è vero che si riscontrano condizioni di grave insicurezza in alcune aree della Nigeria ed in particolare nel nord-est del paese (negli stati di Borno, Yobe e Adamawa) e del centro-est (Taraba, Benue), dove si sono verificati numerosi attacchi terroristici ad opera del gruppo terroristico denominato *Boko Haram*. Invero, i resoconti relativamente recenti sulla situazione del paese confermano la concentrazioni del fenomeno nella zona nord orientale della Nigeria (ad es. http://www.refworld.org/docid/587b582c13.html, a cura dall'UNHCR; Reclutamento.pdf a cura del Ministero dell'Interno; rapporto 2015 – 2016 di Amnesty International; http://www.ecoi.net/local_link/324724/450860_en.html) concordano nell'affermare che gli attacchi da parte di Boko Haram sono concentrati dell'area nord-orientale della Nigeria ed

in particolare negli stati di Adamawa, Borno e Yobe (e ciò anche senza contare che la Nigeria e i paesi vicini hanno di recente costretto il gruppo terroristico ad abbandonare molti dei territori che un tempo controllava).

In particolare, secondo il rapporto di Amnesty International 2017-2018 (peraltro, come già detto, del tutto concorde con le altre fonti citate), " .. Il gruppo armato Boko haram ha continuato a compiere attacchi, provocando centinaia di morti. Ci sono state nuove notizie di esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate e di tortura e altri maltrattamenti di detenuti, in alcuni casi con esito letale........Boko haram ha compiuto almeno 65 attacchi causando la morte di 411 civili e ha rapito almeno 73 persone. Sedici donne, tra cui 10 poliziotte, sono state rapite a giugno in un'imboscata di Boko haram a un convoglio scortato dall'esercito, sulla strada che collega Maiduguri a Damboa. In un altro episodio occorso a luglio in un villaggio situato nel distretto di Magumeri, Boko haram ha teso un agguato a un team che svolgeva prospezioni petrolifere. Tre tecnici petroliferi sono stati rapiti e almeno altre 40 persone sono state uccise, compresi soldati e membri della task force civile congiunta. Il 6 maggio, combattenti di Boko haram hanno liberato 82 delle alunne di Chibok che erano state rapite nel 2014, dopo aver concordato uno scambio di prigionieri; altre 113 ragazze sono rimaste nelle mani del gruppo. A novembre, sei agricoltori del villaggio di Dimge, a Mafa, sono stati rapiti e decapitati.Negli stati nordorientali di Borno, Yobe e Adamawa, le persone sfollate internamente erano ancora almeno 1,7 milioni; il 39 per cento aveva trovato riparo all'interno dei campi o in siti analoghi, mentre il rimanente 61 per cento viveva presso comunità ospitanti. Secondo le Nazioni Unite, 5,2 milioni di persone nel nord-est del paese continuavano a necessitare urgentemente di aiuti alimentari; 450.000 bambini al di sotto dei cinque anni versavano in condizioni di grave malnutrizione. A luglio, l'Ngo Medici senza frontiere ha documentato che nello stato di Borno 240 bambini erano morti per malnutrizione. Il 17 gennaio, l'aviazione militare nigeriana ha bombardato un campo per sfollati situato a Rann, sede dell'amministrazione locale di Kala Balge, nello stato di Borno, uccidendo almeno 167 civili, compresi alcuni bambini. L'esercito si è giustificato affermando che il bombardamento era stato un incidente, in quanto Rann non era stato segnalato come campo di accoglienza umanitaria..."

Lo stato di origine del ricorrente (Edo State) è invece situato nel lontano sud della Nigeria. La concentrazione della presenza di Boko Haram nella sola parte nord-orientale del paese e le dimensioni dello Stato non consentono di ritenere che anche nella zona di provenienza del ricorrente sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato e tale da mettere a rischio la vita del ricorrente per il fatto stesso di trovarsi sul territorio. Non si riscontra pertanto nel territorio di Edo State una situazione di conflitto generalizzato che potrebbe legittimare il riconoscimento della protezione sussidiaria come previsto dall'art. 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007.

La situazione del ricorrente permette però il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente



ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

Ciò posto, occorre tenere conto:

- del percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano: ha partecipato a quanto, seppure molto poco ma per fatto non imputabile al ricorrente, offerto dai vari Cas nei quali è stato collocato (si veda quanto riferito in udienza dal difensore), si è impegnato nella ricerca di una attività lavorativa che è riuscito a trovare solo in forma non regolare per fatto parimente non imputabile esclusivamente al ricorrente, percorso questo che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Nigeria.
- delle condizioni di invivibilità dell'area di provenienza: va rilevato difatti che "la situazione in Nigeria suscita grande preoccupazione" secondo il dipartimento degli Stati Uniti. Nel Global Terrorism Index GTI (indice del terrorismo globale) 2016, la Nigeria è classificata al 3º posto ed uno dei cinque paesi responsabili del 72 % di tutte le morti di terrorismo nel 2015.

Ulteriori fonti ufficiali segnalano la presenza di episodi di violenza tra le varie comunità etniche (cfr. Rapporto E.A.S.O. sulla Nigeria del giugno 2017 – www.easp.europa.eu), rappresentando che vi è stato un incremento degli episodi di violenza. Il livello di delinquenza (soprattutto legata all'attività criminale di gruppi *cult*) è tale che vi sono state ben 120 morti violente nel solo Edo State, area di provenienza della richiedente, nel periodo gennaio – settembre 2019¹.

Anche alla luce della sent. Cass. Civ. 4455/18 e della costante giurisprudenza successiva, nonché da ultimo della Sent. Cass. Sezioni Unite 29459/2019, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

Provvedimento da emettere. Come accennato *supra*, il d.l. 113/18, conv. dalla l. 132/18 ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.

All'art. 1, comma 9, ha poi previsto che "Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due



¹ Fonte: Nigeriawatch, su: http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe

Firmato Da: BOZZO COSTA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 583855361107562e6fe45f28a9e74fe0 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60136f0638d0968099ff Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seria#: d6a1306q47017da52686a29299c794a3

anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8".

Deve osservarsi in merito che:

- parlando di "procedimenti in corso", la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione territoriale), quanto ai procedimenti amministrativi volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato "per motivi umanitari", ma recante la dicitura "casi speciali" (e tuttavia, pur sempre "della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato");
- la norma menziona solo il provvedimento della Commissione territoriale e non quello del Giudice. Ciò può essere dovuto a dimenticanza, oppure –più probabilmente- ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008 (riguardante la decisione della Commissione) e non anche all'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 (poi abrogato dal d.l. 13/17) menzionava la protezione umanitaria²; ciononostante, nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte di Appello), qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6 T.U.Imm. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della Commissione;
- l'art. 1, comma 9, come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 9, cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

L'accoglimento della domanda di protezione umanitaria rende superfluo l'esame delle ulteriori domande formulate in via subordinata.

Spese di giudizio. Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P. Q. M.

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

² L'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 prevedeva infatti che "Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria (...)". Non era menzionato il permesso per motivi umanitari.



- Rigetta le domande di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria;
- Dichiara la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente , sedicente, nato in NIGERIA il N. VESTANET/ID: , e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98;
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 d.lgs. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 1;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 11 febbraio 2020

Il Giudice estensore (Paola Bozzo Costa)

Il Presidente (Francesco Mazza Galanti)